



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE

VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE


DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 28/07/2021



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE





COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1.1

PREMESSA

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza territoriale installati nel Comune di Cordenons
2. Il presente Regolamento vuole garantire che il suddetto trattamento dei dati effettuato mediante il sistema di videosorveglianza si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
3. In particolare il presente Regolamento:
 - a) individua gli impianti di videosorveglianza di pertinenza del Comune di Cordenons;
 - b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - c) definisce le caratteristiche e le modalità della gestione tecnica, della manutenzione tecnica, del controllo tecnico degli impianti di videosorveglianza;
 - d) definisce e classifica le informazioni gestionali e tecniche, che possono essere rese pubbliche e le informazioni gestionali e tecniche che devono permanere riservate;
 - e) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
4. Gli impianti di videosorveglianza che possono essere attivati nel territorio del Comune di



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

Cordenons:

- a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone e le cose riprese;
- b) consentono riprese video e acquisizione di fotogrammi, che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone e le cose riprese;
- c) sono installati in luoghi pubblici;
- d) riprendono spazi, cose, immobili pubblici;
- e) riprendono qualsiasi persona e oggetto che si trovi in spazi e luoghi pubblici esterni annullando, ove possibile e limitando al minimo, per quanto possibile, la ripresa delle pertinenze private;
- f) sono dotati delle caratteristiche tecniche previste per gli scopi e le finalità d'uso dal presente Regolamento;
- g) non utilizzano telecamere non vere di cui è vietato l'uso;
- h) non possono utilizzare telecamere con registrazione locale non presidiata, in assenza di sistema di crittazione dei dati memorizzati;
- i) non possono utilizzare telecamere occultate, fatte salve le disposizioni emanate ai fini di giustizia dall'Autorità Giudiziaria;
- j) sono installati e mantenuti in esercizio dal Responsabile tecnico degli impianti di videosorveglianza, designato a norma dell'art. 1.2, co. 1, lettera h) del presente Regolamento;
- k) sono gestiti operativamente e funzionalmente dal Responsabile della gestione operativa e funzionale degli impianti di videosorveglianza, designato a norma dell'art. 1.2, co. 1, lettera i) del presente Regolamento;
- l) sono utilizzati dal Personale della Polizia Locale e dalle Forze di Polizia dello Stato, designati a norma dell'art. 1.2, co. 1, lettera j) del presente Regolamento;
- m) con il supporto operativo della Polizia Locale, sono utilizzabili ai fini di giustizia dagli ufficiali e dagli agenti di P.G. su delega dell'Autorità Giudiziaria;
- n) possono essere gestiti operativamente, per inserimento, consultazione,



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

estrazione di informazioni:

- I. in locale: dal Comando di Polizia Locale nella delegazione del Comune di Cordenons;
 - II. in remoto: dal Comando di Polizia Locale del Comune di Cordenons con delegazione sia fissa sia mobile e dalle Forze di Polizia dello Stato, presso le rispettive delegazioni sia fisse sia mobili;
- o) possono essere interconnessi operativamente:
- I. al Sistema Centrale Nazionale Targhe e Transiti della Polizia di Stato;
 - II. al servizio della Motorizzazione Civile.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e dall'art. 1.2, co. 1, lettera b), del presente Regolamento, sono attivabili impianti di videosorveglianza:
- a) di tipo fisso, con posizionamento sia a terra sia in sovra elevazione mediante appoggio su manufatti fissi (pali, tralicci, portali informativi, portali semaforici, totem, muri, ecc);
 - b) di tipo mobile, con posizionamento sia a terra (supporti mobili con e senza ruote, veicoli in dotazione alla Polizia Locale e in tal senso identificabili, ecc.) sia aereo (droni).
6. Le aree del territorio comunale ove sono posizionati gli impianti di videosorveglianza, sono individuate, su mandato del Titolare, dal Corpo di Polizia Locale di Cordenons, d'intesa con le Forze di Polizia dello Stato, per le finalità indicate nell'art. 1.5 del presente Regolamento e sottoposte al parere preventivo del Prefetto, ai sensi della Direttiva del D.M.I. prot. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02/03/2012.



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

ARTICOLO 1.2

DEFINIZIONI

1. In questo Regolamento si intende:

- a) per “**codice**”, la normativa vigente di cui al D.Lgs. del 30/06/2003, n.196 e ss.mm.ii., compresi i provvedimenti adottati dal Garante, così come modificata e coordinata dal D.Lgs. del 10/08/2018, n. 101, per il recepimento del Regolamento (UE) del 27/04/2016 n. 679 e ss.mm.ii e successive disposizioni attuative;
- b) per “**impianto di videosorveglianza**”, qualunque dispositivo di ripresa, fissa o mobile, utilizzato per le finalità indicate nell'art. 1.5 del presente Regolamento e composto:

I. da una o più **telecamere**:

- 1. sia fisse (installate su posizioni fisse) sia mobili (installate su mezzi mobili);
- 2. con obiettivi sia fissi sia girevoli;
- 3. in grado di riprendere e registrare immagini in modalità continua (filmati), immagini istantanee (foto), suoni;
- 4. rispetto ai veicoli, in grado di rilevare velocità, numero di targa, il tipo di veicolo, colore, classe EURO, paese di immatricolazione, l'eventuale presenza di carichi pericolosi, la sussistenza o meno dell'assolvimento delle obbligazioni per legge previste in merito all'avvenuto pagamento della tassa di proprietà, della copertura assicurativa, della verifica periodica;

II. da una **centrale operativa** (Sala Operativa), in grado di gestire e utilizzare le telecamere e di provvedere alla memorizzazione delle informazioni rilevate dall'impianto, anche mediante collegamenti



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

remoti attivati su dispositivi sia fissi sia mobili, operanti su canali di comunicazione protetti e secretati, comunque sia mediante identificazione individuale con il binomio “utente-password”.

III. da un'**infrastruttura fisica di trasporto delle informazioni**, in grado di collegare in tempo reale le telecamere alla Sala Operativa;

- c) per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali formatosi presso l'ente e trattati con l'utilizzo delle informazioni rilevate con le modalità di cui alla precedente lett. b), punto I, numero 3, le quali, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere e alle aree di ripresa, riguardano i soggetti e i veicoli in transito, in fermata, in sosta e gli eventi in accadimento;
- d) per “**trattamento**”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- e) per “**dato personale**”, qualunque informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (<<interessato>>); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- f) per “**Titolare del trattamento**”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; nella fattispecie il Comune, in persona del legale rappresentante;



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

-
- g) per “**Responsabile del trattamento**”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- h) per “**Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza**”, la persona fisica legata da rapporto di servizio al Titolare, individuata in una funzione tecnica specializzata dell'ente e preposta dal Titolare all'installazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e all'ampliamento degli impianti di videosorveglianza. Al predetto Responsabile, è attribuita anche la funzione di Amministratore di sistema così come individuato dal Provvedimento del Garante del 27/11/2008 (G.U. n. 300 del 24/12/2008) e con l'applicazione dei principi di tutela della privacy di cui al Regolamento UE del 27/04/2016 n. 679 (GDPR), operante per la gestione e la manutenzione dell'impianto ai fini dell'integrità e della sicurezza dello stesso;
- i) per “**Responsabile della gestione funzionale e operativa degli impianti di videosorveglianza – designato al trattamento**”, la persona fisica legata da rapporto di servizio al Titolare e preposta dal medesimo alla gestione funzionale e operativa degli impianti di videosorveglianza. Il predetto Responsabile, è individuato nell'ambito dell'organico con funzioni di Polizia Giudiziaria del Corpo di Polizia Locale e opera ai sensi dell'art. 2 *quaterdecies* del D. Lgs. 196/2003;
- j) per “**Responsabile della protezione dei dati**” (DPO, Data Protection Officer), la persona fisica, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento UE del 27/04/2016 n. 679, incaricata all'esecuzione dei seguenti compiti:
- I. informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dal presente Regolamento, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

-
- II. sorvegliare l'osservanza del presente Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri, relative alla protezione dei dati, nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento, in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- III. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE del 27/04/2016 n. 679;
- IV. cooperare con l'autorità di controllo;
- V. fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo, per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art. 36 del Regolamento UE del 27/04/2016 n. 679 ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- VI. eseguire i propri compiti, considerando debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.
- k. **Il Responsabile della protezione dei dati:**
- In relazione all'attività di videosorveglianza disciplinata dal presente regolamento, il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer è il soggetto individuato dall'Ente ai sensi degli art. 37 e ss. del Regolamento Europeo 2016/679, con i compiti previsti dalla medesima normativa.
- l. per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- m. per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;

- n. per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- o. per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- p. per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

ARTICOLO 1.3

AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) le modalità di raccolta, conservazione, trattamento e consultazione di dati personali, mediante sistemi di videosorveglianza attivati sul territorio del Comune di Cordenons;
- b) l'uso degli impianti nei limiti imposti dal “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”;
- c) le condizioni necessarie affinché le strutture possano essere ampliate dal punto di vista delle tecnologie adottabili e del numero di punti di rilevazione delle informazioni;



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

- d) le condizioni necessarie affinché le strutture possano essere mantenute in esercizio.

2. Il Regolamento non può disciplinare né disciplina:

- a) quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria ai fini di giustizia per mezzo di sistemi / impianti e attrezzature di videosorveglianza e loro pubblicità, modalità e durata di raccolta, modalità di trattamento e durata del trattamento, modalità e durata della conservazione di qualsiasi informazione, sia personale sia sensibile, mediante l'utilizzo di qualsivoglia attrezzatura di tipo informatico utilizzata in abbinamento a impianti di videosorveglianza;
- b) gli impianti di rilevazione della velocità dei veicoli realizzata mediante apparecchiature di tipo telelaser, le quali si limitino al rilievo del solo dato numerico della velocità dei veicoli, senza associazione di dati identificativi del mezzo.

ARTICOLO 1.4

INFORMAZIONE

1. Ai sensi del D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., così come modificato e coordinato dal D.Lgs. del 10/08/2018, n. 101 per il recepimento del Regolamento (UE) del 27/04/2016 n. 679 e ss.mm.ii. e successive disposizioni attuative, nonché dal Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010:
- a) gli interessati devono sempre essere informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata;
- b) il Comune di Cordenons, rende noto agli interessati l'esistenza e la tipicità di funzionamento degli impianti di videosorveglianza, tramite le seguenti forme semplificate di informativa:
- I. pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'esistenza dell'impianto



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

di videosorveglianza comunale, al netto della collocazione degli impianti e delle caratteristiche tecniche e funzionali degli stessi, dei diritti delle persone rispetto alle informazioni eventualmente memorizzate, delle modalità e della modulistica per l'eventuale accesso agli atti;

II. inserimento di appositi avvisi (pubblicità con segnaletica verticale) in corrispondenza degli accessi stradali al territorio amministrativo comunale e in dispersione sul territorio comunale. In adozione delle "Linee guida 3/2019 sul trattamento di dati attraverso apparecchiature video" del 29/01/2020, emanate dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) in attuazione del GDPR, la segnaletica – che dovrà essere visibile anche in condizioni di scarsa luminosità – riporterà, in forma scritta e/o con pittogrammi, le informazioni necessarie a:

1. identificare il "Titolare" e, nel caso, il suo rappresentante;
2. specificare la finalità della sorveglianza;
3. informare l'interessato dell'esistenza dei suoi diritti;
4. riportare le informazioni sugli aspetti più impattanti del trattamento, quali ad esempio: gli interessi legittimi perseguiti dal Titolare;
5. specificare che le immagini vengono registrate e memorizzate e il periodo di conservazione;
6. fornire le informazioni di contatto del Titolare e del Responsabile della protezione dei dati (DPO);
7. dare tutti i riferimenti per la consultazione dell'informativa estesa, sia essa raggiungibile offline e/o online, in quest'ultimo caso va riportato l'indirizzo web e, se disponibile, anche l'eventuale codice QR.

2. Fermo restando quanto disposto al punto I del presente articolo, per quanto riferibile



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

agli impianti di videosorveglianza destinati al rilevamento delle violazioni alle disposizioni di cui al D.Lgs. del 30/04/1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada (di seguito N.C.d.S.), quindi alla previsione di applicare sanzioni ai trasgressori, al fine di rendere noto agli interessati l'esistenza e la tipicità di funzionamento degli impianti in parola, l'informativa viene conformata alle vigenti norme del N.C.d.S.

ARTICOLO 1.5

FINALITÀ ISTITUZIONALI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di consultazione, raccolta, trattamento e conservazione di dati personali, mediante sistemi di videosorveglianza attivati sul territorio del Comune di Cordenons e disciplina altresì l'uso degli impianti, nei limiti imposti dal "Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali", nonché determina le condizioni necessarie affinché le strutture possano essere tenute in esercizio.
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a) prevenire, reprimere e perseguire atti delittuosi, attività illecite, attività criminali in genere ed eventi di microcriminalità, in animo di essere commessi o commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiormente la sicurezza dei cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'art.1 del D.M.I. 5 agosto 2008 e al decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48;
 - b) prevenire, accertare, reprimere e sanzionare fenomeni di degrado urbano e violazioni delle norme in materia ambientale e delle disposizioni del Regolamento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
 - c) prevenire, accertare e sanzionare trasgressioni alle norme del N.C.d.S.;
 - d) vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, sull'ordine e il decoro pubblici, sulla quiete pubblica;
 - e) controllare determinate aree, immobili, manufatti e impianti pubblici e di



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

pubblica utilità presenti sul territorio comunale;

- f) utilizzare i dati numerici del numero di veicoli in transito per monitorare i volumi per data / ora e fascia di ore / giorno della settimana / mese / ecc. al fine di poter gestire e migliorare il sistema viario, sia strutturalmente sia per ragioni puntuali legate ad eventi pubblici.
3. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza da parte del Corpo di Polizia Locale di Cordenons e delle Forze di Polizia dello Stato costituisce, inoltre, strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione di vigilanza in stretto raccordo fra tutte le Forze dell'ordine.
 4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 della legge 20/05/1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza, possono essere utilizzati per effettuare controlli all'interno degli immobili destinati a servizio pubblico e delle pertinenze, durante l'orario di chiusura degli uffici e dei servizi in genere.
 5. Gli impianti di videosorveglianza di cui trattasi, non possono essere impiegati per effettuare controlli all'interno di edifici scolastici durante gli orari di funzionamento degli uffici e dei servizi. Gli impianti di videosorveglianza, possono essere utilizzati per effettuare controlli all'interno degli edifici scolastici pubblici e delle pertinenze, durante l'orario di chiusura degli uffici e dei servizi in genere.



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

TITOLO II

VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI, TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 2.1

VALUTAZIONE D'IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI

1. L'Ente nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali adempie all'obbligo previsto dall'art. 35 Reg. (UE) 2016/679 in tema di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento consulta l'autorità di controllo qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, ai sensi del suindicato art. 35 del Regolamento sopra citato, presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio; osserva in ogni caso integralmente quanto previsto dall'art. 36 del medesimo Regolamento comunitario.

ARTICOLO 2.2

TITOLARE

1. Il Comune di Cordenons, in persona del Legale rappresentante *pro tempore* è Titolare del trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento, cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
2. Il Comune di Cordenons, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*, Titolare del trattamento dei dati personali rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
 - b) effettua la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, consultando il Responsabile della protezione dei dati riesaminando e aggiornando le misure



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

di protezione adottate qualora necessario;

c) nomina:

- I. il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza;
- II. il Responsabile della gestione funzionale e operativa degli impianti di videosorveglianza;
- III. i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- IV. gli incaricati del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- V. il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.).

ARTICOLO 2.3

RESPONSABILE ED INCARICATI DEL TRATTAMENTO

1. Il Comune di Cordenons , nella persona del Legale rappresentante *pro tempore*, quale Titolare del trattamento dei dati personali, designa con proprio Decreto, uno o più Responsabili interni ed esterni del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Compete al Responsabile per il trattamento, designare per iscritto ed in numero limitato, tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il Responsabile e gli incaricati, devono conformare la propria azione al rispetto di quanto



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

4. Il Responsabile e gli incaricati, procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
5. Il Comune di Cordenons, in persona del Legale rappresentante *pro tempore*, può autorizzare, in forza del principio della sicurezza integrata, la visione delle immagini e/o delle registrazioni attraverso la predisposizione di apposite convenzioni, a Forze dell'Ordine, che ne facciano richiesta scritta, finalizzate a circoscrivere perimetri di trattamento, modalità di utilizzo delle apparecchiature ed eventuali responsabilità.
6. La designazione di eventuali incaricati esterni, non dipendenti dell'ente, può essere effettuata solo se l'organismo esterno svolge prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del Titolare del trattamento, agli stessi si applica l'art.1.5 del presente Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali. In particolare, qualora gli incaricati esterni siano deputati ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, la designazione potrà avvenire in abbinamento all'assegnazione di password di accesso agli impianti, di tipo provvisorio (a scadenza), da assegnare di volta in volta.28885

ARTICOLO 2.4

PRINCIPI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune di Cordenons, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riservatezza all'identità personale. Garantisce al contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

-
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video (filmati e fotogrammi) che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata.
 3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità, proporzionalità e minimizzazione, sanciti dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali;
 4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, è effettuato dal Comune di Cordenons esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.5 del presente Regolamento.
 5. In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici, sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi, possano essere raggiunte mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
 6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.
 7. In attuazione del principio di minimizzazione, il titolare del trattamento deve sempre cercare di ridurre al minimo il rischio di acquisire filmati che rivelino altri dati sensibili, indipendentemente dalla finalità.



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

ARTICOLO 2.5

TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI

1. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate dal Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali e successive disposizioni, contenute nel provvedimento del 08/04/2010 dell'Autorità Garante sulla Privacy, così come modificato dal D.Lgs. del 10/08/2018, n. 101.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al presente Regolamento e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, salvo esigenze di Polizia Giudiziaria;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'ente per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso, pari al periodo di tempo stabilito dalle norme vigenti in materia;
 - e) sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si debba adire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria;
 - f) l'eventuale allungamento dei tempi di conservazione, deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure, alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o dalla Polizia Giudiziaria, in relazione ad un'attività investigativa in corso;



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

-
- g) le immagini sono consultabili solo dal personale di cui agli artt. 2.2 e 2.3 del presente Regolamento e dall'Autorità Giudiziaria.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, custodisce le chiavi di accesso al locale della centrale di controllo e dell'armadio dove eventualmente sono custoditi i supporti contenenti le registrazioni.
4. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, presso la postazione operativa e/o di controllo, dove sono ubicate le attrezzature di registrazione e ai quali può accedere il solo personale autorizzato, per garantire l'assoluta riservatezza.
5. Il soggetto che viene ripreso, può esercitare i diritti previsti dalla predetta legge, rivolgendosi al Responsabile dei dati personali presso l'ente.

ARTICOLO 2.6

MODALITÀ DI RACCOLTA

1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data di rilevazione. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo, è ammessa esclusivamente:
- a) su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso;
 - b) per il completamento del procedimento sanzionatorio relativo a violazioni del N.C.d.S.
3. In relazione alle capacità di immagazzinamento e per il tempo programmato, dopo la prima registrazione, le immagini riprese in tempo reale saranno sovrapposte a quelle già



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

registrate.

ARTICOLO 2.7

OBBLIGO DEGLI OPERATORI

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 1.1, co. 2, lettera e), l'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche, mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
2. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui all'art. 1.5 del presente Regolamento.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative e, ove previsto dalla vigente normativa, l'avvio degli eventuali procedimenti penali.



TITOLO III

DIRITTI, SICUREZZA E LIMITAZIONE NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 3.1

DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) di ottenere, a cura del Responsabile, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - I. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati;
 - II. la trasmissione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - III. l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - IV. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

2. I diritti di cui al presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
4. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo, possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica (quest'ultima solo se certificata), al Titolare o al Responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre 30 giorni.
6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 3.2

SICUREZZA DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento, sono custoditi ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, presso la postazione operativa e/o di controllo dove sono ubicate le attrezzature di registrazione e ai quali può accedere il solo personale autorizzato, per garantire l'assoluta riservatezza e comunque in locale idoneo ed opportunamente chiuso con serratura.
2. L'archiviazione delle immagini è effettuata in una zona non accessibile al pubblico.
3. I dati personali, raccolti nei siti di controllo di videosorveglianza non collegati direttamente con la postazione di controllo e registrazione della centrale operativa di Polizia Locale del Comune di Cordenons, saranno dotati di idonee e preventive misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo il rischio di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

ARTICOLO 3.3

CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2.6, co. 2, all'atto della cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti.
2. Qualora non sussistano trattamenti da eseguire, la distruzione dei dati nelle banche dati elettroniche avviene automaticamente mediante "overlay" del giorno 7+1 di registrazione. I dati permangono memorizzati solamente 7 giorni (168 ore).

ARTICOLO 3.4

LIMITI ALLA UTILIZZABILITÀ DI DATI PERSONALI

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona (art. 22 del GDPR 2016/679).

ARTICOLO 3.5

DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. La materia è disciplinata dall'art. 82 del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni e/o integrazioni.



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

ARTICOLO 3.6 COMUNICAZIONE

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. Si sottolinea che in mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 30/6/2003, n. 196, così come modificato dal D.lgs. 101/2018, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati

ARTICOLO 3.7 TUTELA

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nella parte III del Codice.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 07/08/1990, n. 241 è Responsabile del trattamento dei dati personali.



TITOLO IV

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO, AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO

ARTICOLO 4.1

PRESERVAZIONE DELL'INTEGRITÀ DELLE INFORMAZIONI E DEL PATRIMONIO ECONOMICO COSTITUITO DALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. La validità delle informazioni raccolte, la preservazione della loro integrità, il controllo dei flussi informativi al fine di proteggerli da dispersioni e diffusioni non controllabili, la validità dei trattamenti, quindi in sintesi, il perseguimento delle finalità d'uso degli impianti, sono intrinsecamente correlati:
 - a) al corretto e continuo funzionamento dell'impianto, requisito soddisfatto in presenza del piano economico, finanziario e tecnico per l'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
 - b) alla conoscenza degli aspetti normativi connessi all'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e alla tutela delle informazioni, requisito soddisfatto in presenza ed attuazione del piano economico, finanziario e formativo destinato al Personale della Polizia Locale;
 - c) alla capacità degli operatori di utilizzare gli strumenti messi a disposizione, requisito soddisfatto in presenza ed attuazione sia del piano economico, finanziario e formativo destinato al Personale della Polizia Locale, sia della costante applicazione pratica d'uso dell'impianto.
2. La preservazione del patrimonio economico costituito dall'impianto di videosorveglianza, quindi in sintesi, il perseguimento delle finalità d'uso degli impianti, è intrinsecamente



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

correlato:

- a) al corretto e continuo funzionamento dell'impianto, requisito soddisfatto in presenza del piano economico, finanziario e tecnico per l'esecuzione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto;
- b) alla capacità degli operatori di utilizzare gli strumenti messi a disposizione, requisito soddisfatto in presenza e attuazione sia del piano economico, finanziario e formativo destinato al Personale della Polizia Locale, sia della costante applicazione pratica d'uso dell'impianto.

ARTICOLO 4.2

COMPETENZE E RESPONSABILITÀ PER LA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO, LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE

1. Sono competenza e responsabilità del Titolare, mettere a disposizione le adeguate risorse finanziarie ed economiche necessarie:
 - a) all'esecuzione dei piani economici, finanziari e tecnici di manutenzione ordinaria e straordinaria predisposti dalla funzione preposta allo scopo;
 - b) all'esecuzione dei piani economici, finanziari e tecnici per la formazione e l'addestramento del Personale della Polizia Locale predisposti dalla funzione preposta allo scopo.
2. Sono competenza e responsabilità del Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza:
 - a) provvedere a progettare il piano economico, finanziario e tecnico giustificato per la manutenzione ordinaria e per la manutenzione straordinaria dell'impianto, dando poi seguito all'esecuzione dei piani. Nella progettazione



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

del piano, oltre alla qualità e alla quantità dei materiali e dei servizi, il Responsabile prevede anche il livello minimo degli indici di servizio che devono essere erogati in fase di manutenzione. Per la predisposizione del piano, la progettazione e l'esecuzione della manutenzione, il Responsabile può ricorrere a servizi esterni di progettazione e all'appalto di servizi e forniture;

- b) provvedere, alla definizione e all'aggiornamento delle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei componenti dell'impianto, necessarie sia all'esecuzione delle manutenzioni ordinaria e straordinaria, sia alla progettazione e all'esecuzione degli ampliamenti. Per la predisposizione delle predette caratteristiche tecniche e di sicurezza, il Responsabile può ricorrere a servizi esterni di progettazione e all'appalto di servizi;
 - c) provvedere all'erogazione dei servizi in onere all'Amministratore di sistema. Per l'erogazione dei predetti servizi, il Responsabile può ricorrere a servizi erogati da soggetti terzi e all'appalto dei servizi, con l'obbligo di affidamento a organizzazioni economiche, le quali, oltre a disporre delle certificazioni previste dal Provvedimento del Garante del 27/11/2008, siano in grado di garantire continuità di servizio per il periodo dell'appalto, mediante figure professionali interne all'organizzazione fra loro immediatamente sostituibili;
3. Sono competenza e responsabilità del Responsabile della gestione funzionale e operativa degli impianti di videosorveglianza, provvedere a progettare il piano economico, finanziario e tecnico, giustificato per la formazione del Personale della Polizia Locale, dando poi seguito all'esecuzione dei piani. Per la predisposizione del piano, la progettazione e l'esecuzione della formazione, il Responsabile può ricorrere a servizi esterni di progettazione e all'appalto di servizi.
4. Ferme restando le competenze e le responsabilità di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 del presente articolo, il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed il Responsabile della gestione funzionale e operativa degli impianti



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

di videosorveglianza, operano congiuntamente per predisporre i relativi piani di competenza, in forma armonica e correlata, al fine di evitare disallineamenti di risultato e diseconomie gestionali, quindi il non corretto funzionamento ed il non corretto utilizzo dell'impianto, con conseguente perdita degli obiettivi funzionali e delle finalità d'uso per i quali l'impianto è realizzato.

ARTICOLO 4.3

MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO

1. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria, ferme restando le competenze e le responsabilità di cui all'art. 4.2, commi 1, 2, 3, il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed il Responsabile della gestione funzionale e operativa degli impianti di videosorveglianza, operano congiuntamente per predisporre i relativi piani di competenza, in forma armonica e correlata, al fine di evitare disallineamenti di risultato e diseconomie gestionali, quindi il non corretto funzionamento ed il non corretto utilizzo dell'impianto, con conseguente perdita degli obiettivi funzionali e delle finalità d'uso per i quali l'impianto è realizzato.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono sottoposti al parere preventivo del Prefetto, ai sensi della Direttiva del D.M.I. prot. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02/03/2012. Nel caso di interventi di manutenzione ordinaria, comportanti l'interruzione di uno o più servizi erogati dall'impianto, il Responsabile della gestione funzionale e operativa degli impianti di videosorveglianza, deve darne comunicazione preventiva al Prefetto e alle forze dell'Ordine. Predetta informazione, va data anche nel caso in cui l'impianto subisca un guasto comportante l'interruzione di uno o più servizi erogati dall'impianto.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria non possono alterare la conformazione



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

dell'impianto, non possono alterarne, dequalificandola, la qualità, non possono ridurre la quantità di componenti ed infrastrutture. Fatta salva l'impossibilità oggettiva, documentata e accertata nonché asseverata dal Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, gli interventi di manutenzione ordinaria devono mantenere l'omogeneità preesistente dei componenti dell'impianto.

4. Gli interventi di manutenzione straordinaria, sono sottoposti al parere preventivo del Prefetto, ai sensi della Direttiva del D.M.I. prot. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02/03/2012 qualora, anche per una sola postazione di videosorveglianza, ricorra uno dei seguenti eventi:
 - a) la postazione subisca un trasloco a seguito del quale siano modificate l'area e/o le modalità di ripresa;
 - b) la postazione subisca una riduzione o un aumento del numero di telecamere installate.
5. Gli interventi di manutenzione straordinaria, possono modificare la conformazione dell'impianto, ma non possono alterarne, dequalificandola, la qualità, possono ridurre o ampliare la quantità di componenti e infrastrutture, migliorandone la qualità anche in relazione all'evoluzione tecnologica nel frattempo occorsa. Fatta salva l'impossibilità oggettiva, documentata e accertata nonché asseverata dal Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, gli interventi di manutenzione straordinaria devono mantenere l'omogeneità preesistente dei componenti dell'impianto.
6. Nel caso in cui gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comportino l'interruzione di uno o più servizi erogati dall'impianto, il Responsabile della gestione funzionale e operativa degli impianti di videosorveglianza, deve darne comunicazione preventiva al Prefetto e alle forze dell'Ordine. Predetta informazione, va data anche nel caso in cui l'impianto subisca un guasto comportante l'interruzione di uno o più servizi erogati dall'impianto. Ad avvenuta risoluzione dell'intervento (completamento dell'intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria, risoluzione del guasto), il Responsabile della gestione funzionale e operativa degli impianti di videosorveglianza,



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

deve darne comunicazione al Prefetto e alle forze dell'Ordine.

ARTICOLO 4.4

AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO

1. Gli ampliamenti dell'impianto sono definiti e programmati dal Titolare che ne definisce gli indirizzi, priorità, obiettivi funzionali e organizzativi, finalità d'uso. Il Titolare fornisce al Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed al Responsabile della gestione funzionale e operativa degli impianti di videosorveglianza, gli indirizzi al fine di realizzare i piani attuativi mediante gli opportuni progetti e realizzare i progetti.
2. Sono competenza e responsabilità del Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, provvedere alla progettazione del piano economico, finanziario e tecnico, giustificato per l'ampliamento dell'impianto, secondo gli indirizzi ricevuti dal Titolare, dando poi seguito all'esecuzione del piano. Per la predisposizione del piano, la progettazione e l'esecuzione, il Responsabile può ricorrere a servizi esterni di progettazione e all'appalto di servizi, forniture e lavori.
3. Sono competenza e responsabilità del Responsabile della gestione funzionale e operativa degli impianti di videosorveglianza, provvedere alla progettazione del piano economico, finanziario e tecnico, giustificato per la formazione del Personale della Polizia Locale, secondo gli indirizzi ricevuti dal Titolare, dando poi seguito all'esecuzione del piano. Per la predisposizione del piano, la progettazione e l'esecuzione, il Responsabile può ricorrere a servizi esterni di progettazione e all'appalto di servizi.
4. Ferme restando le competenze e le responsabilità di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 del presente articolo, il Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza ed il Responsabile della gestione funzionale e operativa degli impianti di videosorveglianza, operano congiuntamente per predisporre i relativi piani di



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

competenza, in forma armonica e correlata, al fine di evitare disallineamenti di risultato e diseconomie gestionali, quindi il non corretto funzionamento ed il non corretto utilizzo dell'impianto, con conseguente perdita degli obiettivi funzionali e delle finalità d'uso per i quali l'impianto deve essere ampliato.

5. Gli interventi di ampliamento dell'impianto, sono sottoposti al parere preventivo del Prefetto, ai sensi della Direttiva del D.M.I. prot. n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 02/03/2012, qualora ricorrano uno o più dei seguenti casi:
 - a) aumento del numero di postazioni di videosorveglianza;
 - b) per una o più delle postazioni esistenti via sia un trasloco a seguito del quale siano modificate l'area e/o le modalità di ripresa;
 - c) per una o più delle postazioni esistenti via sia una riduzione o un aumento del numero di telecamere installate.

ARTICOLO 4.5

AFFIDAMENTI DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI

1. Per l'affidamento di servizi, lavori e forniture in generale l'ente ricorrerà a quanto previsto dal D.Lgs. del 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.
2. Per la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria, affidamento di lavori per ampliamenti dell'impianto: nel caso in cui si ricorra ad affidamenti di servizi, forniture e lavori, gli operatori economici, oltre al possesso delle capacità organizzative, finanziarie e tecniche, dovranno essere in grado di fornire i servizi di assistenza per la manutenzione, per l'esecuzione dei lavori durante il periodo di garanzia, con estensione temporale 24x24 / 7x7.
3. L'affidatario di commesse pubbliche, inerenti il sistema di videosorveglianza, oltre ai requisiti generali per contrarre con la Pubblica Amministrazione dovrà sottoscrivere un'obbligazione di riservatezza di durata quinquennale, formata ai sensi dell'art. 47 del



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

D.P.R. del 28/12/2000, n. 445 e con riferimento agli artt. 75 e 76 del predetto D.P.R, con la quale dovrà dichiarare:

- a) di non essere destinatario di avvisi di garanzia, di non avere procedimenti penali in corso e di non avere procedimenti penali passati in giudicato, per uno qualsiasi dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., comportanti motivo di esclusione dalle gare della P.A, compresi i reati di cui alla G.U. 260 del 7/11/2017 (?);
- b) di non essere destinatario di avvisi di garanzia, di non avere procedimenti penali in corso e di non avere procedimenti penali passati in giudicato, per reati contro la persona e contro il patrimonio;
- c) di non avere procedimenti civili in corso per cause connesse all'obbligo di mantenimento del coniuge, di ex coniugi, di figli minori;
- d) di non avere subito sentenze soccombenti in procedimenti civili, per cause connesse all'obbligo di mantenimento del coniuge, di ex coniugi, di figli minori;
- e) di non avere procedimenti civili in corso, per cause connesse al mancato pagamento di debiti verso soggetti terzi;
- f) di non avere subito sentenze soccombenti in procedimenti civili, per cause connesse al mancato pagamento di debiti verso soggetti terzi;
- g) per il personale dipendente della ditta affidataria o della ditta esecutrice, di non avere avuto e di non avere in corso, procedimenti di contenzioso in merito al rapporto di lavoro;
- h) per il personale dipendente di eventuali ditte subappaltatrici e ditte utilizzate in avvalimento, di non avere avuto e di non avere in corso, alcun procedimento di contenzioso, sia in merito al rapporto di lavoro sia per altra causa, né con la ditta di appartenenza né con la ditta affidataria né con qualsiasi altro soggetto terzo (ditte subappaltatrici, ditte utilizzate in avvalimento, lavoratori autonomi) utilizzato dalla ditta affidataria in questo appalto;
- i) per gli eventuali lavoratori autonomi, di non avere avuto e di non avere in corso, alcun procedimento di contenzioso, sia in merito al rapporto di lavoro



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

sia per altra causa, né con la ditta affidataria né con qualsiasi altro soggetto terzo (ditte subappaltatrici, ditte utilizzate in avvalimento, lavoratori autonomi) utilizzato dalla ditta affidataria in questo appalto;

obbligandosi altresì:

- j) senza preventiva e formale autorizzazione dell'ente, a non trattenere, usare, trattare le informazioni apprese ovvero gestite durante l'esecuzione dei servizi, delle forniture, dei lavori, ancorché necessarie per l'esecuzione del contratto;
 - k) senza preventiva e formale autorizzazione dell'ente, a non introdurre apparecchi di elaborazione dati e apparecchi in grado di fotografare, quindi con il divieto di memorizzare dati afferenti all'impianto e fotografare l'impianto ancorché necessarie per l'esecuzione del contratto;
 - l) all'immediata comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto autocertificato e/o sottoscritto quale obbligazione, costituendo violazione alla dichiarazione, anche la mancata notifica di modifica di una qualsiasi delle dichiarazioni autocertificate, quindi non solo il mancato rispetto delle obbligazioni.
4. Ai sensi delle obbligazioni individuali di cui al precedente comma 4 previste per i singoli soggetti, per il datore di lavoro vige l'obbligo dell'immediata comunicazione all'ente, di qualsivoglia informazione riferita a proprio personale dipendente, la quale sia in grado di modificare in senso ostativo, quanto un soggetto abbia dichiarato e quanto si sia obbligato a fare, non avendo dato egli stesso comunicazione all'ente. Il datore di lavoro è, comunque sia, obbligato a dare comunicazione al soggetto interessato della notifica effettuata all'ente.
5. Le dichiarazioni soggettive e le comunicazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 del presente articolo:
- a) sono raccolte e conservate in originale dal Responsabile della gestione funzionale e operativa degli impianti di videosorveglianza e annotate in apposito registro cronologico di protocollo che deve anche annotare se il



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

soggetto è oppure non è ammesso all'impianto, ovvero se è decaduta l'ammissione. L'estratto degli aggiornamenti del protocollo deve essere fornito al Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza;

- b) sono rese disponibili solo agli interessati e all'Autorità Giudiziaria.



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

TITOLO V

NORME FINALI

ARTICOLO 5.1

MODIFICHE REGOLAMENTARI

1. Il presente Regolamento viene adeguato alle modifiche normative che dovessero intervenire.
2. Le eventuali disposizioni emesse dall'Autorità di Garanzia per la Protezione dei Dati Personali, sono intese come immediatamente recepite.

ARTICOLO 5.2

PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

1. Il Comune di Cordenons, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, provvede all'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare, la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la determinazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione, ritenuta utile in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.
2. Ferme restando le competenze in onere al Responsabile della gestione funzionale e operativa degli impianti di videosorveglianza, di cui si è data definizione in precedenza, compete al predetto:
 - a) la definizione della segnaletica verticale di informazione e l'individuazione dei luoghi ove apporla, nonché l'informazione da porre nel sito istituzionale;
 - b) la regolamentazione, con modulistica, degli accessi alle informazioni da parte



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

degli interessati;

- c) la regolamentazione della tenuta dei registri di accesso ai luoghi e alle informazioni, nonché ai documenti correlati, considerando:
 - I. che non può essere data pubblicità agli accessi disposti, ai fini di giustizia, dall'Autorità Giudiziaria;
 - II. che può essere data pubblicità, in sintesi, degli accessi per i servizi di manutenzione, ma non può essere data pubblicità alle informazioni riservate contenuti nei rapporti di intervento;
 - III. che in sola visualizzazione, possono essere fornite le informazioni sulla consistenza dell'impianto agli organi istituzionali dell'ente;
- d) la regolamentazione degli accreditamenti (utenti-password) per qualsiasi utente per cui sia stato disposto l'accreditamento, nonché la gestione dei documenti riservati, considerando:
 - I. che, per gli utenti interni e terzi (Responsabile e incaricati della Polizia Locale, incaricati delle altre Forze di Polizia) le password devono essere modificabili individualmente dal soggetto, non possono permanere valide oltre i sei mesi solari, vanno comunque consegnate in busta chiusa al Responsabile del trattamento e conservate in locali secretati e difesi con idonei sistemi di sicurezza;
 - II. che, per gli utenti di cui al punto precedente, gli accreditamenti devono essere disabilitati quando i predetti non sono in servizio per congedo provvisorio o definitivo, quiescenza, malattia, aspettativa, periodi feriali, distacco, altre motivazioni che danno luogo a lunghi periodi di assenza;
 - III. che, per gli utenti terzi eroganti i servizi di manutenzione le password assegnate devono essere a scadenza;
- e) la regolamentazione per la conservazione, la consultazione, l'estrpolazione delle informazioni tecniche, funzionali e organizzative dell'impianto;
- f) qualsiasi altra regolamentazione idonea, opportuna e necessaria al corretto funzionamento organizzativo del servizio.



COMUNE DI CORDENONS

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA TERRITORIALE

3. Ferme restando le competenze in onere al Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza, di cui si è data definizione in precedenza, compete al predetto:

- a) la regolamentazione per la conservazione, la consultazione, l'estrapolazione delle informazioni tecniche, funzionali e organizzative dell'impianto;
- b) la definizione della modulistica per l'esecuzione degli interventi di manutenzione e la definizione del protocollo per l'avvio dei predetti interventi, la loro esecuzione, il controllo, la validazione, compresa la tenuta del registro di protocollo, considerando la riservatezza delle informazioni trattate nel contesto delle informazioni trattate, potendo dare pubblicità, in sintesi, degli interventi di manutenzione ma non potendo essere data pubblicità alle informazioni riservate contenute nei rapporti di intervento;
- c) qualsiasi altra regolamentazione idonea, opportuna e necessaria al corretto funzionamento organizzativo del servizio.

ARTICOLO 5.3

NORME FINALI

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di tutela e riservatezza dei dati personali e sensibili (privacy).

ARTICOLO 5.4

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.